



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio Primo*

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 4985

Cagliari, 27/03/2013

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano  
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna  
LORO SEDI

Ai dirigenti degli Uffici I e III nostra D.G.- SEDE

Al sito Web dell'U.S.R della Sardegna

e, p.c.  
Al MIUR – Dipartimento per l'Istruzione  
Ufficio IV –ROMA

OGGETTO: Art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Con l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come aggiunto dall'art. 1, comma 51 delle Legge n. 190 del 6/12/2012 – recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione -, sono state introdotte importanti misure di tutela del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Dispongono in particolare i commi 2 e 4 del richiamato art. 54-bis, che *“Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 2).....La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (comma 4)”*

Tali disposizioni legislative, recando il carattere della specialità, derogano dunque alla regola generale, riportata dall'art. 55-bis, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui, nell'ambito del procedimento disciplinare, *“il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”*.

Pertanto, risultando già in vigore le citate norme di legge, si invitano le SS. LL. in indirizzo ad operare, nell'ambito dei procedimenti disciplinari e di accesso ai relativi atti, tenendo scrupolosamente conto delle richiamate nuove disposizioni.

IL Vice DIRETTORE GENERALE  
Francesco Felziani

PTore